

TESTO A RAFFRONTO

DEL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale (380)
presentato alla Camera nella V Legislatura il 5 settembre 1968

CON IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale (2243)
presentato alla Camera nella IV Legislatura il 6 aprile 1965

E CON IL

TESTO DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA

approvato nella IV Legislatura il 14 dicembre 1966

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE 2243 IV LEGISLATURA	TESTO DELLA COMMISSIONE IV LEGISLATURA	DISEGNO DI LEGGE 380 V LEGISLATURA
<p>ART. 1.</p> <p>Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del Codice di procedura penale, udito il parere di una Commissione composta</p> <p>da otto senatori e otto deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee,</p> <p>da due magistrati, anche a riposo, designati dal Consiglio superiore della magistratura,</p> <p>da due professori ordinari di materie giuridiche nelle Università, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione,</p>	<p>ART. 1.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p>dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee;</p> <p>da quattro magistrati, anche a riposo, designati dal Consiglio superiore della magistratura;</p> <p>da tre professori ordinari in materie giuridiche nelle università, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;</p>	<p>ART. 1.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>da tre professori ordinari di diritto penale o di procedura penale, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;</p>

DISEGNO DI LEGGE 2243 IV LEGISLATURA	TESTO DELLA COMMISSIONE IV LEGISLATURA	DISEGNO DI LEGGE 380 V LEGISLATURA
<p>da due avvocati, designati dal Consiglio nazionale forense,</p> <p>quattro membri,</p>	<p>da tre avvocati designati dal Consiglio nazionale forense;</p> <p>da sette membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri dei quali:</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>da</p> <p>di cui uno appartenente al Consiglio di Stato,</p> <p>uno alla Corte dei conti</p>	<p>uno appartenente alla giustizia militare di grado equiparato a consigliere di cassazione,</p> <p>due appartenenti al Consiglio di Stato</p> <p>e due alla Corte dei conti, anche a riposo, di qualifica non inferiore a consigliere</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

DISEGNO DI LEGGE 2243 IV LEGISLATURA	TESTO DELLA COMMISSIONE IV LEGISLATURA	DISEGNO DI LEGGE 380 V LEGISLATURA
<p>e uno all'Avvocatura dello Stato,</p> <p>designati dal Presidente del Consiglio dei Mi- nistri,</p> <p>e da tre membri designati dal Ministro di grazia e giustizia.</p> <p>I membri non parlamentari della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Mi- nistro di grazia e giustizia.</p> <p>La Commissione è assistita da una segreteria che sarà costituita e nominata dal Ministro di grazia e giustizia.</p>	<p>e due appartenenti alla Avvocatura dello Stato, an- che a riposo, di qualifica non in- feriore a sostituto avvocato ge- nerale dello Stato.</p> <p><i>Soppresso.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>La commissione è assistita da una segreteria costituita e nomi- nata dal Ministro di grazia e giu- stizia.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>da quattro membri desi- gnati dal Ministro di grazia e giu- stizia.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>

DISEGNO DI LEGGE 2243 IV LEGISLATURA	TESTO DELLA COMMISSIONE IV LEGISLATURA	DISEGNO DI LEGGE 380 V LEGISLATURA
<p>ART. 2.</p> <p>Il nuovo Codice di procedura penale deve essere informato ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adeguamento ai principi risultanti dalla Costituzione; 2) adozione di una disciplina intesa ad assicurare una maggiore semplificazione dello svolgimento del processo <p>e ad accentuare i caratteri propri del sistema accusatorio;</p>	<p>ART. 2.</p> <p>Il codice di procedura penale deve essere adeguato ai principi della Costituzione e informato ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con l'eliminazione di ogni atto o attività non essenziale; 2) attuazione dei caratteri propri del sistema accusatorio; 3) partecipazione della difesa sulla base della parità con l'accusa in ogni stato e grado del procedimento; 	<p>ART. 2.</p> <p><i>Identico.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>identico</i>; 2) attuazione dei caratteri propri del sistema accusatorio, accentuandone l'applicazione sempre quando sia possibile; 3) <i>identico</i>;

DISEGNO DI LEGGE 2243 IV LEGISLATURA	TESTO DELLA COMMISSIONE IV LEGISLATURA	DISEGNO DI LEGGE 380 V LEGISLATURA
<p>3) adozione di norme idonee a garantire un maggiore rispetto ed una migliore disciplina del principio di oralità;</p> <p>4) attenuazione dell'incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo e revisione della disciplina delle sanatorie;</p> <p>5) adozione, di regola, di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali;</p> <p>6) abolizione del proscioglimento per insufficienza di prove;</p> <p>7) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per la riparazione e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;</p>	<p>4) adozione del metodo orale;</p> <p>5) previsione della non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo, salvo i casi di nullità di ordine generale;</p> <p>6) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali;</p> <p>7) <i>identico</i>;</p> <p>8) <i>identico</i>;</p>	<p>4) adozione del metodo orale come regola generale;</p> <p>5) <i>identico</i>;</p> <p>6) <i>identico</i>;</p> <p>7) abolizione del proscioglimento per insufficienza di prove, nella fase istruttoria;</p> <p>8) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, con più ampi poteri, dell'azione civile per la riparazione e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;</p>

DISEGNO DI LEGGE 2243 IV LEGISLATURA	TESTO DELLA COMMISSIONE IV LEGISLATURA	DISEGNO DI LEGGE 380 V LEGISLATURA
<p>8) pronuncia del giudice penale sull'azione civile in caso di condanna, e conseguente liquidazione del danno, se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità;</p>	<p>9) <i>identico</i>;</p>	<p>9) <i>identico</i>;</p>
<p>9) quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, attribuzione al giudice penale del potere di assegnare alla parte civile, con provvedimento costitutivo titolo esecutivo, una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;</p>	<p>10) <i>identico</i>;</p>	<p>10) <i>identico</i>;</p>
<p>10) previsione della ammissibilità di concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai precedenti numeri 8 e 9;</p>	<p>11) ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai punti 9) e 10);</p>	<p>11) <i>identico</i>;</p>

DISEGNO DI LEGGE 2243 IV LEGISLATURA	TESTO DELLA COMMISSIONE IV LEGISLATURA	DISEGNO DI LEGGE 380 V LEGISLATURA
<p>11) vincolo del giudice civile adito per la riparazione o per il risarcimento del danno al giudizio pronunciato in sede penale, limitatamente all'accertamento della sussistenza del reato e della affermazione o della esclusione che l'imputato lo abbia commesso;</p> <p>12) revisione della distribuzione della competenza, tenendo conto, ai fini della competenza per materia, oltre che del criterio quantitativo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato;</p>	<p>12) <i>identico</i>;</p> <p>13) revisione della distribuzione della competenza, tenendo conto, ai fini della competenza per materia, oltre che del criterio quantitativo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato; competenza della corte di assise per i delitti che offendono un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino;</p> <p>14) revisione della disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni ipotesi di</p>	<p>12) vincolo del giudice civile adito per la riparazione e per il risarcimento del danno al giudizio pronunciato in sede penale, limitatamente all'accertamento della sussistenza del reato e della affermazione o della esclusione che l'imputato lo abbia commesso;</p> <p>13) <i>identico</i>;</p> <p>14) <i>identico</i>;</p>

DISEGNO DI LEGGE 2243 IV LEGISLATURA	TESTO DELLA COMMISSIONE IV LEGISLATURA	DISEGNO DI LEGGE 380 V LEGISLATURA
<p>13) obbligo della polizia giudiziaria di denunciare immediatamente il reato. Attribuzione, alla polizia giudiziaria, del potere di compiere gli atti necessari ed urgenti per l'assicurazione delle prove; di arrestare, nei casi di flagranza, la persona gravemente indiziata di un reato per il quale sia obbligatoria la custodia preventiva, qualora vi sia fondato sospetto di fuga,</p>	<p>connessione facoltativa; separazione del procedimento pronto per il dibattimento qualora gli altri procedimenti connessi non siano rilevanti per la sua definizione;</p> <p>15) garanzia di contraddittorio nei procedimenti di remissione per motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto;</p>	<p>15) <i>identico</i>;</p>
<p>16) obbligo della polizia giudiziaria di denunciare immediatamente il reato. Attribuzione, alla polizia giudiziaria, del potere di compiere gli atti necessari ed urgenti per assicurare le prove; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave reato; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave reato, quando vi sia fondato sospetto di fuga;</p>	<p>16) attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati o di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le prove; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave reato; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave reato, quando vi sia fondato sospetto di fuga;</p>	<p>16) <i>identico</i>;</p>

DISEGNO DI LEGGE 2243 IV LEGISLATURA	TESTO DELLA COMMISSIONE IV LEGISLATURA	DISEGNO DI LEGGE 380 V LEGISLATURA
<p>con l'obbligo di comunicare il fermo all'autorità giudiziaria per la convalida. In ogni caso non potrà essere prevista per il fermo una durata superiore ai sette giorni dalla avvenuta esecuzione di esso;</p> <p>14) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;</p> <p>15) ampliamento del giudizio direttissimo, mediante l'estensione a tutti i casi nei quali non ricorra la necessità di indagini istruttorie;</p>	<p>17) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro le 24 ore;</p> <p>18) <i>identico</i>;</p> <p>19) previsione di un giudizio immediato ove non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria;</p>	<p>17) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione;</p> <p>18) <i>identico</i>;</p> <p>19) <i>identico</i>;</p> <p>20) facoltà dell'imputato di chiedere l'interruzione dell'istruzione per procedere al giudizio, compatibilmente con le esigenze dell'istruzione in corso e con gli interessi di eventuali coimputati;</p>

DISEGNO DI LEGGE 2243 IV LEGISLATURA	TESTO DELLA COMMISSIONE IV LEGISLATURA	DISEGNO DI LEGGE 380 V LEGISLATURA
<p>16) unificazione dell'istruttoria presso il giudice istruttore;</p> <p>17) fuori dei casi di giudizio direttissimo, obbligo del pubblico ministero, appena formulata l'imputazione, di richiedere subito la istruttoria, notificando l'imputazione alla persona sospettata di aver commesso il reato ed alla persona offesa dal reato medesimo;</p> <p>18) diritto di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce custodito presso l'ufficio del Procuratore della Repubblica o del pretore, da parte dell'interessato;</p>	<p>20) attribuzione al giudice istruttore del compimento dell'istruttoria, al fine di accertare l'impossibilità di prosciogliere l'imputato e la necessità del dibattimento;</p> <p>21) obbligo del pubblico ministero, qualora non ritenga di chiedere l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza e fuori dei casi di giudizio immediato, di richiedere sollecitamente l'istruttoria, notificando l'imputazione alla persona sospetta di aver commesso il reato ed alla persona offesa dal reato medesimo;</p> <p>22) facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore;</p>	<p>21) attribuzione al giudice istruttore dell'istruzione;</p> <p>22) obbligo del pubblico ministero, qualora non ritenga di chiedere l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza o fuori dei casi di giudizio immediato, di richiedere sollecitamente l'istruttoria, notificando l'imputazione alla persona sospettata di aver commesso il reato ed alla persona offesa dal reato medesimo;</p> <p>23) <i>identico</i>;</p>

DISEGNO DI LEGGE 2243 IV LEGISLATURA	TESTO DELLA COMMISSIONE IV LEGISLATURA	DISEGNO DI LEGGE 380 V LEGISLATURA
<p>19) attribuzione al pubblico ministero della facoltà di compiere indagini preliminari, limitatamente alla esigenza della formulazione dell'imputazione, servendosi ove occorra della polizia giudiziaria;</p> <p>20) attribuzione al giudice istruttore della facoltà di compiere ogni attività influente sull'accertamento della verità, compreso lo esercizio del potere di coercizione processuale, sia personale (provvedimenti cautelari in ordine alla libertà personale), sia reale (provvedimenti di perquisizione, di sequestro, di intercettazione telefonica ed altri);</p>	<p>23) potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari, limitatamente alla esigenza della formulazione della imputazione, servendosi ove occorra della polizia giudiziaria;</p> <p>24) potere del giudice istruttore di compiere gli accertamenti generici e tutti gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli necessari per stabilire se sia possibile prosciogliere l'imputato o, invece, se si debba rinviarlo a giudizio;</p>	<p>24) <i>identico</i>;</p> <p>25) potere del giudice istruttore di compiere gli accertamenti generici e tutti gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli necessari per stabilire se si debba prosciogliere l'imputato o, invece, se si debba rinviarlo a giudizio;</p>
	<p>25) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali;</p>	<p>26) <i>identico</i>;</p>

DISEGNO DI LEGGE 2243 IV LEGISLATURA	TESTO DELLA COMMISSIONE IV LEGISLATURA	DISEGNO DI LEGGE 380 V LEGISLATURA
<p>21) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento di specifiche indagini;</p>	<p>26) <i>identico</i>;</p> <p>27) previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere. Possibilità di disporre le misure di coercizione personale a carico di colui che ha commesso un delitto che determini particolare allarme sociale o per la gravità di esso, o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza.</p> <p>Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento del giudice istruttore dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti;</p>	<p>27) <i>identico</i>;</p> <p>28) previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere. Possibilità di disporre le misure di coercizione personale a carico di colui che ha commesso un delitto che determini particolare allarme sociale o per la gravità di esso, o per la pericolosità dell'imputato, nonché per inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente alla durata di esse, quando ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza.</p> <p>Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento del giudice istruttore o del pubblico ministero;</p>

DISEGNO DI LEGGE 2243 IV LEGISLATURA	TESTO DELLA COMMISSIONE IV LEGISLATURA	DISEGNO DI LEGGE 380 V LEGISLATURA
<p>22) determinazione della durata massima della custodia preventiva dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio di prima istanza, in nessun caso potrà superare i tre anni;</p> <p>23) intervento della difesa negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari e nelle ricognizioni;</p>	<p>28) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale, quando ricorrano le stesse ragioni di cui al numero precedente;</p> <p>29) determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio di prima istanza, in nessun caso potrà superare i tre anni;</p> <p>30) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili, nonché di assistere all'interrogatorio dell'imputato;</p>	<p>29) <i>identico</i>;</p> <p>30) <i>identico</i>;</p> <p>31) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili, salvo i casi di assoluta urgenza;</p>

DISEGNO DI LEGGE 2243 IV LEGISLATURA	TESTO DELLA COMMISSIONE IV LEGISLATURA	DISEGNO DI LEGGE 380 V LEGISLATURA
<p>24) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere nonché dei processi verbali dell'interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali;</p>	<p>31) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione dei verbali delle operazioni alle quali hanno diritto di intervenire e di assistere e, inoltre, salvo che il giudice istruttore non lo vieti per esigenze istruttorie e per un limitato tempo, dei verbali delle ispezioni, delle perquisizioni personali, dei sequestri e delle deposizioni testimoniali;</p> <p>32) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo al termine dell'istruttoria;</p>	<p>32) <i>identico</i>;</p> <p>33) <i>identico</i>;</p>

DISEGNO DI LEGGE 2243 IV LEGISLATURA	TESTO DELLA COMMISSIONE IV LEGISLATURA	DISEGNO DI LEGGE 380 V LEGISLATURA
<p>25) facoltà del pubblico ministero di assistere agli atti d'istruzione, nonché facoltà dello stesso pubblico ministero, dell'imputato e della persona offesa dal reato di presentare memorie, di indicare elementi di prova e di proporre indagini per l'accertamento della verità;</p>	<p><i>Assorbito dal punto 30;</i></p>	
<p>26) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza;</p>	<p>33) <i>identico;</i></p>	<p>34) <i>identico;</i></p>
	<p>34) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento e statuizione che la stessa non fa stato nel giudizio civile;</p>	<p>35) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento e statuizione che la stessa non fa stato nel giudizio civile;</p>

DISEGNO DI LEGGE 2243 IV LEGISLATURA	TESTO DELLA COMMISSIONE IV LEGISLATURA	DISEGNO DI LEGGE 380 V LEGISLATURA
<p>27) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento per qualsiasi causa;</p> <p>28) previsione della durata massima dell'istruttoria, che non dovrà essere fissata in un periodo superiore a diciotto mesi. In caso d'impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore ne dovrà chiedere alla sezione istruttoria la proroga per un termine non superiore ad un anno. Nel concedere la proroga la sezio-</p>	<p>previsione che in caso di impugnazione della sentenza istruttoria di proscioglimento il giudizio è rimesso al giudice competente per il dibattimento;</p> <p>35) <i>identico</i>;</p>	<p><i>soppresso</i>;</p> <p>36) <i>identico</i>;</p> <p>37) previsione della durata massima dell'istruttoria, che non dovrà essere fissata per un periodo superiore ad un anno. In caso di impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore dovrà chiedere al tribunale in camera di consiglio la proroga per un determinato termine non superiore a sei mesi;</p>

DISEGNO DI LEGGE 2243 IV LEGISLATURA	TESTO DELLA COMMISSIONE IV LEGISLATURA	DISEGNO DI LEGGE 380 V LEGISLATURA
<p>ne istruttoria può stabilire il prolungamento del termine di cui al n. 22 per un tempo non superiore a quello della proroga stessa;</p>	<p>37) previsione che, qualora siano superati i termini di cui al numero precedente, ne consegue l'automatica scarcerazione dell'imputato;</p>	<p>38) <i>identico</i>;</p>
<p>29) adozione di una disciplina intesa ad assicurare la concentrazione del dibattimento in una o in poche udienze;</p>	<p>38) immediatezza e concentrazione del dibattimento;</p>	<p>39) <i>identico</i>;</p>
<p>30) esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del Pre-</p>	<p>39) esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza</p>	<p>40) esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione o la vigilanza del pre-</p>

DISEGNO DI LEGGE 2243 IV LEGISLATURA	TESTO DELLA COMMISSIONE IV LEGISLATURA	DISEGNO DI LEGGE 380 V LEGISLATURA
<p>side del collegio o del pretore, che decide immediatamente sulle eccezioni;</p> <p>31) rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori e degli atti di polizia giudiziaria, contenenti dichiarazioni, ai casi di irripetibilità dell'atto;</p>	<p>del presidente del collegio o del pretore, che decide immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie;</p> <p>40) rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori compiuti con le garanzie previste nel n. 30) e, degli atti contenenti dichiarazioni, solo nei casi di irripetibilità dell'atto, oppure sull'accordo delle parti;</p> <p>41) scadenza del termine dell'impugnazione dopo l'avviso del deposito del provvedimento, e ammissibilità della impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ed essa data dalle parti;</p>	<p>side del collegio o del pretore che decide immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie;</p> <p>41) <i>identico</i>;</p> <p>42) <i>identico</i>;</p>

DISEGNO DI LEGGE 2243 IV LEGISLATURA	TESTO DELLA COMMISSIONE IV LEGISLATURA	DISEGNO DI LEGGE 380 V LEGISLATURA
<p>32) ammissibilità di nuovi motivi della impugnazione;</p> <p>33) ammissibilità della assunzione nel procedimento di appello di prove richieste, ma non assunte, nel procedimento di primo grado;</p>	<p>42) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato con possibilità di disporre e acquisire, in ogni stato e grado del giudizio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto;</p> <p>43) <i>identico</i>;</p> <p>44) ammissibilità della assunzione, nel procedimento di appello, di nuove prove e della rinovazione parziale o totale del dibattimento;</p>	<p>43) ammissibilità dell'impugnazione anche della parte civile per la motivazione delle sentenze nei procedimenti per diffamazione o ingiuria per i quali sia stata esercitata la facoltà di prova;</p> <p>44) <i>identico</i>;</p> <p>45) <i>identico</i>;</p> <p>46) <i>identico</i>;</p>

DISEGNO DI LEGGE 2243 IV LEGISLATURA	TESTO DELLA COMMISSIONE IV LEGISLATURA	DISEGNO DI LEGGE 380 V LEGISLATURA
<p>34) ampliamento dei casi di ammissibilità della revisione per una più efficace tutela dell'inno- cente;</p> <p>35) revisione del processo per l'applicazione delle misure di si- curezza, al fine di assicurare al- l'interessato adeguate garanzie giu- risdizionali;</p> <p>36) adeguamento al mutato valore della moneta dei limiti di valore previsti dal vigente codice;</p> <p>37) coordinamento organico di tutte le norme del codice di procedura penale con i criteri e i principi sopra enunciati.</p>	<p>45) ampliamento dei casi di ammissibilità della revisione per una più efficace tutela dell'inno- cente, garantendo il contradditto- rio nel relativo procedimento;</p> <p>46) giurisdizionalizzazione del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza; effettivo giudizio sulla pericolosità; garan- zia del contraddittorio e impugna- bilità dei provvedimenti;</p> <p>47) <i>identico</i>;</p> <p>48) riparazione dell'errore giu- diziario in tutti i casi di ingiusta detenzione;</p> <p>49) <i>identico</i>;</p>	<p>47) <i>identico</i>;</p> <p>48) <i>identico</i>;</p> <p>49) <i>identico</i>;</p> <p><i>soppresso</i>;</p> <p>50) <i>identico</i>;</p>

DISEGNO DI LEGGE 2243 IV LEGISLATURA	TESTO DELLA COMMISSIONE IV LEGISLATURA	DISEGNO DI LEGGE 380 V LEGISLATURA
<p>ART. 3.</p> <p>Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine stabilito dall'articolo 1 ed udito il parere della commissione ivi prevista, le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio necessarie per l'attuazione del codice stesso.</p>	<p>ART. 3.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>ART. 3.</p> <p><i>Identico.</i></p>
<p>ART. 4.</p> <p>È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1967 la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; parazione di documenti, di rela-</p>	<p>ART. 4.</p> <p>È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1968 la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; parazione di documenti, di rela-</p>	<p>ART. 4.</p> <p>È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; parazione di documenti, di rela-</p>

DISEGNO DI LEGGE 2243 IV LEGISLATURA	TESTO DELLA COMMISSIONE IV LEGISLATURA	DISEGNO DI LEGGE 380 V LEGISLATURA
<p>zioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi ed i rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.</p> <p>ART. 5.</p> <p>Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede per l'anno 1965 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.</p> <p>Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>zioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi ed i rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.</p> <p>ART. 5.</p> <p>Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede per l'anno 1966 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>zioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi ed i rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.</p> <p>ART. 5.</p> <p>Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede per gli anni 1968 e 1969 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.</p> <p><i>Identico.</i></p>